

**SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA PER L'INDIVIDUAZIONE
DEI DOCENTI SOPRANUMERARI RELATIVAMENTE ALL'ORGANICO DI DIRITTO
A.S. 2025/2026**

La presente scheda è tratta dall'Allegato 2 Tabella A) del CCNI sulla mobilità

Spett.le _____

Per il tramite del Dirigente dell'Istituto

Il/La sottoscritto/a nato/a a

(prov.....), il residente in

Via

insegnante a tempo indeterminato di scuola dell'infanzia/primaria – secondaria di 1° grado/2° grado, classe di concorso religione cattolica, diocesi di titolarità, in servizio presso la scuola di, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dall'art. 15 della legge 16.01.2003 n° 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge 183/2011, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria regionale su base diocesana prevista dall'art.10, commi 3 e 4 dell'O.M. di riferimento per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

DICHIARA

I- ANZIANITÀ DI SERVIZIO: di avere assunto servizio nel ruolo di attuale appartenenza dalper effetto del concorso, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella Scuola dell'infanzia e primaria ovvero nella Scuola secondaria di primo e secondo grado ^(b), indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D.G. del 02.02.2004, di aver conseguito il prescritto titolo di qualificazione all'insegnamento della religione cattolica in data, rilasciato da, di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni ovvero di non aver usufruito di periodi di aspettativa senza assegni ^(b):

dal al

dal al

dal al

di avere, di conseguenza, un'anzianità di servizio, **escluso l'anno scolastico in corso**, valutabile ai fini della compilazione della graduatoria di cui all'art. 27 co 7, del C.C.N.I. – Comparto Scuola del 29/01/2025 e all'art. 10, commi 3 e 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 37 del 28.02.2025 di complessivi anni di cui:

	Punteggio da assegnare (*)Allegato 2 Tabella A) A1) C.C.N.I. del 29/01/2025	Da compilare a cura dell'interessato		Riservato al Dirigente Scolastico
		Anni	Totale Punti	
ANZIANITÀ DI SERVIZIO:				
A) di aver comunque prestato N. _____ anni di servizio, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. <i>(Solo per la scuola primaria: il servizio prestato in scuole uniche e di montagna è raddoppiato)</i>	<i>Punti 6 per anno</i>			
A1) di aver prestato N. _____ anni di effettivo servizio dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati in piccole isole (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera a)	<i>Punti 6 per ogni anno</i>			
B) di aver prestato N. _____ anni di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità (4) (*): Per Mobilità volontaria (Punti 6 per anno) – Per mobilità d'ufficio (per l'a.s. 2025/2026 – 4 punti per ogni anno) per ogni anno N.____ di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in un ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (4) (*): Per mobilità d'ufficio (Punti 3 per anno)	<i>(*) Allegato 2 Tabella A) (B)</i>			
B1) di aver prestato, tra gli anni indicati nella precedente lettera b), N. _____ anni di effettivo servizio, per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui alla lettera b (*) : Per Mobilità volontaria (Punti 6 per anno) – Per mobilità d'ufficio (per l'a.s. 2025/2026 – 4 punti per ogni anno) per ogni anno N.____ di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui alla lettera b (*) : Per Mobilità volontaria (Punti 6 per anno) – Per mobilità d'ufficio (Punti 3 per anno) <i>(il punteggio si calcola con il meccanismo indicato al punto b)</i>	<i>Allegato 2 Tabella A) (B1)</i>			
C) di aver prestato N. _____ anni di servizio di ruolo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere: a), a1), b), b1) <i>a partire dall'a.s. 2009/2010</i> (Nota 5 bis). ▪ entro il quinquennio ▪ oltre il quinquennio (per ogni anno successivo al quinquennio)	Punti 12 Punti 5 Punti 6			
C0) di aver prestato N. _____ anni di servizio di ruolo nella sede (comune) di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere: a), a1), b), b1), c) <i>a partire dall'a.s. 2009/2010</i> (Nota 5 bis)	<i>Punti 1 per ogni anno</i>			
Totale punteggio per ANZIANITÀ DI SERVIZIO				

N.B.: 1) Il punteggio di cui alla lettera A) si raddoppia se il servizio è stato prestato in Paesi in via di sviluppo.

2) Il punteggio di cui alla lettera C0) non è cumulabile per lo stesso anno con quello previsto alla lettera C).

3) Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica successivamente all'01.09.1990 senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione.

5) il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità spetta anche qualora il docente sia interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto.

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA: di avere diritto al riconoscimento delle seguenti esigenze di famiglia valutabili ai fini della compilazione della graduatoria di cui all'art. 27 co 7, del C.C.N.I. – Comparto Scuola del 29/01/2025 e all'art. 10, co 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 37 del 28.02.2025:

ESIGENZE DI FAMIGLIA:

Tipo di esigenza	Punteggio da assegnare Allegato2 Tabella A) A2) C.C.N.I. del 29/01/2025	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al Dirigente Scolastico
A) per ricongiungimento al coniuge/ nel caso di docenti senza coniuge per ricongiungimento ai genitori o ai figli (*)	<i>Punti 6</i>		
B) di avere n. _____ figlio/i di età inferiore a sei anni	<i>Punti 5</i>		
C) di avere n. _____ figlio/i di età superiore a sei anni, ma che non ha superato il 18° anno di età, (8) ovvero di avere n. _____ figlio/i maggiorenne/i che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro di avere figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero il coniuge o il genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, ricoverati in Istituto di cura, che possono essere assistiti e curati solamente nel comune di (art.4, comma8, O.M.n. 31/2024)	<i>Punti 4</i>		
D) per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, esclusivamente alle condizioni di cui ai punti a, b e c della nota sub 9	<i>Punti 6</i>		
Precedenze Art. 13 del CCNI per la fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92 e dal CCNI art. 13, punto III, n° 2) - (barcare la casella che interessa)	<i>Precedenza</i>	<input type="checkbox"/> art. 21 L.104/92 <input type="checkbox"/> CCNI art. 13, p.III, n. 2 <input type="checkbox"/> art. 33, c.6 L.104/92 <input type="checkbox"/> art. 33, cc. 5 e 7 L.104/92	
Totale punteggio per ESIGENZE DI FAMIGLIA			

N.B.:

- Il punteggio di cui alla lettera B) relativo al figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione (o copia autenticata della stessa ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del DPR n. 445/2000) rilasciata dalla ASL o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.
- Il punteggio di cui alla lettera C) deve essere documentato con certificato (o copia autenticata dello stesso ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del DPR n. 445/2000) rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'A.S.L. o dall'Ufficiale sanitario o da un medico militare che attesti il bisogno di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio del familiare nella sede dell'istituto di cura (art. 4, co 8, O.M. n. 183/2020). L'interessato deve altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, che il figlio, genitore o coniuge può essere assistito soltanto in un Comune ubicato nel territorio della diocesi ove presta servizio.

III - TITOLI GENERALI: di possedere alla data odierna i seguenti titoli valutabili ai fini della compilazione della graduatoria di cui all'art. 4. 27 comma 7, del C.C.N.I. – Comparto Scuola del 29/01/2025 e all'art. 10, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n.37 del 28.02.2025:

TITOLI GENERALI CONSEGUITSI:

Tipo di titolo	Punteggio da assegnare Allegato2 Tabella A) A3) C.C.N.I. del 29/01/2025	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al Dirigente Scolastico
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)	<i>Punti 12 Si valuta un solo concorso</i>		
B) di aver conseguito N. _____ diploma/i di specializzazione in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) (11bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. Per ogni diploma <i>E' valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici, e non sono valutabili né il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni disabili (legge 341/90), né i titoli rilasciati dalle SISS.</i>	<i>Punti 5 per diploma</i>		
C) di aver conseguito N. _____ diploma/i universitario/i (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma ISEF conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	<i>Punti 3 per diploma</i>		
D) di aver conseguito N. _____ corso/i di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno,(13) previsto/i dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di primo o di secondo livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14). Per ogni corso <i>E' valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici</i>	<i>Punti 1 per ogni corso</i>		
E) di aver conseguito N. _____ diploma/i di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma	<i>Punti 5 per ogni diploma</i>		

rilasciato da accademia di delle belle arti, o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12). <i>Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma ISEF</i>			
F) di aver conseguito il titolo di "Dottorato di ricerca". <i>Si valuta un solo titolo</i>	<i>Punti 5</i>		
G) per la sola scuola primaria: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16)	<i>Punti 1</i>		
M) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n° 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 del D.M. 30 settembre 2011. N.B. – il certificato viene rilasciato solo a chi: a) è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); b) ha frequentato il corso metodologico; c) ha sostenuto la prova finale	<i>Punti 1</i>		
N) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica esclusivamente presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. – in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale.	<i>Punti 0,5</i>		
Totale punteggio per TITOLI GENERALI			
PUNTEGGIO COMPLESSIVO			

N.B.: I titoli relativi a B), C), D), E), F), G), M), N), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10

Allega: una dichiarazione conforme all'allegato **D**, allegato **F** e i seguenti documenti/dichiarazioni attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali):

.....
.....

Data firma

- ✓ Le domande (da presentare compilando **unicamente** il seguente modello) sprovviste dei documenti da allegare o con documentazione allegata incompleta determinano la mancata attribuzione del punteggio corrispondente.
- ✓ **Le domande sprovviste della firma di convalida del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza (valutatore di 1° istanza), da apporre nelle apposite caselle, determinano la mancata attribuzione del punteggio corrispondente.**
- ✓ Ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la produzione e l'uso di atti falsi saranno puniti a norma del codice penale e delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.
- ✓ Per la compilazione della presente domanda leggere **attentamente** le
NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI
DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE
EDUCATIVO DEL C.C.N.I. – Comparto Scuola del 29/01/2025 reperibile sul sito internet del Ministero
dell'Istruzione.

note

- (1) solo per la scuola primaria il servizio prestato nelle scuole uniche o di montagna (pluriclassi) è raddoppiato.
- (2) va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore all'decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza. nella stessa misura è valutato anche il servizio pre- ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del d.l.19.6.1970, n.370, convertito con modificazioni nella legge 26.7.1970, n. 576 e successive integrazioni.
- (3) ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
- (4) la dizione piccole isole è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (sicilia e sardegna).
- (5) il punteggio va attribuito se il convitto di titolarità giuridica e il convitto in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
- il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 31 del contratto mobilità (diritto di rientro nei sei anni del personale trasferito in quanto soprannumerario). non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
- (6) le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
- (7) il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. dalla iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le sedi del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purchè indicate tra le preferenze espresse. i punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili tra loro.
- (8) l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. si considerano anche i figli che compiono i sei o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (9) la valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
 - figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.
 - figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, d.p.r. 9.10.1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato d.p.r. n. 309/1990.
- (10) è equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. i concorsi a posti di personale ispettivo e direttivo sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
- (11) vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 l. 341/90 ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al d.p.r. 162/82 (art. 4 - 1° comma l. 341/90) anche i corsi previsti dalla l. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 l. 341/90).
- si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1.10.1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30.11.1973,n. 766,le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

- (12) È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici, e non sono valutabili né il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni disabili (legge 341/90), né i titoli rilasciati dalle SISS.
- (13) È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici
- (14) Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma ISEF